



COMUNE DI FISCAGLIA

PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione n° 69
in data 15-06-2023

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:

MODIFICA ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023-2025 APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C.N. 69 DEL 29/07/2022

L'anno duemilaventitre e questo dì quindici del mese di giugno, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunita alle ore 19:10 la Giunta del Comune di Fiscaglia con modalità "a distanza", in videoconferenza, ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, approvato con atto G.C.n.25 del 08.04.2022.

La presenza dei componenti la Giunta e la loro espressione di voto viene, pertanto, accertata mediante appello nominale e collegamento simultaneo audiovideo dei componenti e del Segretario Generale verbalizzante.

La seduta, in via convenzionale, si intende effettuata sempre presso la sede istituzionale del Comune di Fiscaglia.

All'appello risultano presenti:

| | |
|----------------------|---------------------|
| TOSI FABIO | Sindaco |
| BERTELLI RENATO | Vice Sindaco |
| CHIARINI MONICA | Assessore Effettivo |
| GIAQUINTO ALESSANDRA | Assessore Effettivo |
| SOVRANI FRANCESCO | Assessore Effettivo |

| Presenti | Assenti |
|----------|---------|
| Presente | |
| Presente | |
| Presente | |
| Assente | |
| Presente | |

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Babetto Francesco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Agr. TOSI FABIO, nella sua qualità di Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Fiscaglia è stato istituito a far data dal 1/1/2014, giusta L.R. n. 18 del 7/11/2013, a seguito di un processo di fusione tra i preesistenti Comuni di Migliarino, Migliaro e Massa Fiscaglia;

RICHIAMATI:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 il quale ha stabilito che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- l'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguino le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), secondo cui a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;

VISTO l'art. 6 del D. Lgs. N. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. N. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni del personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

VISTO l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. N. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D. Lgs. N. 165/2001, come introdotte dall'art. 4 del D. Lgs. N. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6 del D. Lgs. 165/2001 si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

CONSIDERATO che con il Decreto 08 maggio 2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

POSTO che le linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle PPAA approvate con DM 22 luglio 2022, ai sensi dell'art.6-ter c.1 Dlgs.165/2001 forniscono gli orientamenti alle pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti e alla definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva;

RICHIAMATO il nuovo CCNL 2019/2022 il quale definisce il rinnovato sistema di classificazione del personale, entrato in vigore dal 1 aprile 2023 (ossia primo giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del contratto) ed in tal senso richiamato il proprio provvedimento n. 43 del 27/04/2023;

VISTI;

- l'art. 17, comma 1-bis del D.L. n. 162/2019, il quale ha riconosciuto la possibilità agli enti locali di scorrere le graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel piano triennale dei fabbisogni del personale anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 91, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
- l'art 33 Dlgs.165/2001 il quale dispone l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza, il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto in essere, pena la nullità degli atti posti in essere;

POSTO che per poter effettuare assunzioni a qualunque titolo, è necessario aver soddisfatto le seguenti condizioni:

- l'ente non deve versare in situazioni di deficitarietà strutturale e dissesto di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'ente deve avere attivato ed alimentato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, del D.L. n. 66/2014);
- l'ente deve aver approvato il piano performance dell'anno di riferimento (art.10 c.5 D.Lgs.150/2009) ;
- l'ente deve aver approvato il bilancio di previsione, il rendiconto di gestione, il bilancio consolidato dell'anno di riferimento ed inviato, entro i successivi 30 giorni, i dati relativi a questi documenti, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) (art. 9, comma 1 quinquies del D.L. n. 113/2016, come modificato dall'art. 1, comma 904 della L. 145/2018) ;

CONSIDERATO che per l'effettuazione di assunzioni c.d.flessibili deve essere rispettato il vincolo del limite di cui al c.28 art.9 DL 78/2010 e smi;

POSTO altresì che il divieto di assunzione opera, ai sensi dell'art.48 c.1 Dlgs.198/2006 anche nel caso di mancata approvazione del piano triennale delle azioni positive ;

EVIDENZIATO in particolare che il Comune di Fiscaglia:

- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, come si evince dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al Rendiconto della gestione 2022 approvato con deliberazione di CC n.15 del 27/04/2023;
- ha attuato le politiche necessarie a garantire la tempestività dei pagamenti al fine di realizzare il rispetto del vincolo di cui all'art. 41 comma 2 del DL 66/2014 convertito con L. 89/2014 non effettuando accantonamenti a FGDC;

- ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 30/12/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, il Bilancio di Previsione 2023/2025 relativi allegati;
- ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27/04/2023 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, il Rendiconto della gestione 2022 e relativi allegati ;
- ha rispettato l'obiettivo del saldo di finanza pubblica, come risulta dal prospetto di verifica degli equilibri allegato 10 al rendiconto 2022;
- ha alimentato l'utilizzo della Piattaforma di certificazione dei Crediti prevista dal D.L. n.35/2013 e s.m.i. e adempiuto agli obblighi di cui all'art.27 del D.L. 24/04/2014 n.66 sino al 01.07.2018, data di entrata in vigore del sistema SIOPE+ per l'invio degli Ordinativi Informatici che, ai sensi dell'art.2 comma 7 del Decreto MEF 14 giugno 2017, assolve all'obbligo previsto dall'articolo 7-bis, comma 5 del D.L. n.35/2013 e s.m.i.;
- ha provveduto alla trasmissione alla BDAP del Bilancio di previsione 2023/2025 e del conto consuntivo 2022 con esito positivo del controllo (come da ricevute conservate agli atti) ;
- ha approvato con atto del CC n. 45 del 28/09/2022, il bilancio consolidato esercizio 2021, inviato alla BDAP nei tempi di legge;
- ha approvato con delibera di GC n.64/2022 il piano triennale di fabbisogno del personale sul quale il revisore ha espresso appositi pareri;
- ha approvato, con deliberazione di GC n. 66 del 29/07/2022 il PIAO semplificato 2022/2024 per gli enti con meno di 50 dipendenti ed è attualmente in corso l'adozione del nuovo PIAO 2023-2025;
- ha verificato, come da dichiarazioni rese dai rispettivi responsabili, agli atti, che non vi siano dipendenti in sovrannumero e/o eccedenza;
- ha approvato, con deliberazione GC 143/2022 il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità come da art. 48, comma 1, del D.L.gs n.198/2006 e art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001;
- ha approvato con delibera di GC n.2 del 26/01/2023 il PEG 2023/2025 assegnando ai responsabili le risorse finanziarie e dando atto, che con successivo provvedimento, sarebbero stati assegnati gli obiettivi di gestione;
- ha approvato, ai sensi di quanto sopra e con deliberazione di GC n. 60 del 24/05/2023 , il piano performance 2023/2025;

DATO ATTO che per poter assumere, l'ente deve altresì:

- indicare la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (art. 6, comma 3, del D.Lgs. 165/2001); la spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti della L. n. 296/2006 e s.m.i., al netto delle componenti escluse, è pari a € 2.073.048,00
- aver trasmesso i piani triennali dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare della RGS n. 18/2018 (come da ricevute conservate agli atti);

DATO ATTO che prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, si è proceduto, con deliberazione di GC n. 63 del 31/05/2023 alla revisione della struttura organizzativa dell'Ente;

CONSTATATO che, secondo l'impostazione definita dal D.lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente, nel caso degli enti locali, che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

EVIDENZIATO che l'articolo 33 del decreto legge n. 34 del 30/4/2019, convertito nella Legge n. 58 del 28/6/2019 ed in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020, ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art.3 del D.L. 90 del 24/6/2014 convertito nella Legge n. 114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

CONSIDERATO che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

VISTA la circolare 13 maggio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Pubblica Amministrazione, la quale analizza il DPCM 17/3/2020 e fornisce chiarimenti su quanto da esso disposto;

PRESO ATTO che sulla base dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato, comprensivo dei dati riferiti al 2022 forniti dal gestore TARI risulta essere pari al **19,21%** e che, pertanto, il Comune di Fiscaglia si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1, ossia al **26,90%** per la fascia demografica di appartenenza (Fascia E), come risulta dalla seguente tabella:

| ENTRATE CORRENTI | RENDICONTO 2020 | RENDICONTO 2021 | RENDICONTO 2022 | MEDIA |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| Titolo 1 - Entrate tributarie | 4.773.662,10 | 4.571.646,44 | 4.855.725,52 | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 2.833.894,12 | 2.454.096,05 | 2.686.416,44 | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.066.737,42 | 1.045.941,99 | 1.620.066,94 | |
| Rimborsi segreteria convenzionata | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| Entrate da TARI corrispettivo come da PIANO FINANZIARIO | 2.011.740,00 | 1.920.106,00 | 2.106.298,00 | |

| | | | | |
|---|---------------|--------------|---------------|----------------------|
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 10.686.033,64 | 9.991.790,48 | 11.268.506,90 | 10.648.777,01 |
| Stanziamenti definitivi FCDE bilancio 2021 | | | | 191.542,00 |
| FCDE Clara per TARI | | | | 102.937,74 |
| ENTATE CORRENTI NETTE (A) | | | | 10.354.297,27 |
| | | | | |
| SPESA DI PERSONALE | | | | |
| Impegni macroaggregato 1.01 | | | | 1.943.323,57 |
| Impegni macroaggregato 1.03.02.12 | | | | 13.454,00 |
| Spesa per segretario comunale (DM 22/10/2020) | | | | 32.000,00 |
| TOTALE SPESE DI PERSONALE (B) | | | | 1.988.777,57 |
| | | | | |
| PERCENTUALE (B/A) | | | | 19,21% |

RILEVATO che secondo l'art. 6 comma 3 del citato decreto "I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta al di sotto dei valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del comma 1 dell'art. 4 possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art.2, non superiore al valore soglia individuato dalla tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica";

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, valore che è possibile incrementare fino alla spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art.2, non superiore al valore soglia individuato dalla tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica (nel caso di Fiscaglia: 26,90%), con la gradualità di cui alla tabella 2;

RILEVATO, a tal fine, che ;

- il valore medio della spesa di personale del **2011-2013 è pari a € 2.073.048,00**, come certificato dal precedente responsabile servizio finanziario nella deliberazione di G.C. n. 115/2020;
- la spesa di personale per l'anno **2022**, comprensiva della capacità assunzionale consentita, non potrà in ogni caso superare la spesa massima pari a € **2.764.597,37**, corrispondente al valore soglia "più basso" del 26,90%, stabilito dall'art. 4, comma 1, del D.P.C.M. 17/03/2020, in corrispondenza della fascia demografica di appartenenza;

PRESO ATTO che l'art. 5 del Decreto 17 marzo 2020 al comma 1 stabilisce che, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, gli enti che si trovino nella fascia inferiore possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale riportato nella tabella 2 del DPCM;

CONSIDERATO pertanto che, allo scopo di definire l'incremento massimo annuo di spesa dal 2021 al 2024 occorre moltiplicare la spesa del personale anno 2018 per le percentuali in tabella 2 del DPCM in base alla fascia demografica;

RILEVATO quindi che gli effettivi incrementi massimi annui di spesa sono rispettivamente:

| Spesa personale 2018 | Percentuale incremento | Anno | Importo | Totale |
|----------------------|------------------------|------|------------|--------------|
| 1.790.162,32 | 25% | 2023 | 447.540,58 | 2.237.702,90 |
| 1.790.162,32 | 26% | 2024 | 465.442,20 | 2.255.604,52 |

VERIFICATI gli stanziamenti in sede di Bilancio di Previsione 2023/2025 e preso atto che la spesa complessiva di personale non supera il limite di incremento previsto per l'annualità 2023;

APPURATO quindi che, sulla base di quanto sopra esposto, risultano rispettati i parametri previsti dalla normativa vigente al fine di procedere all'assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 69 del 29/07/2022, con la quale si era provveduto ad approvare il piano dei fabbisogni del personale del Comune di Fiscaglia per il triennio **2023/2025** nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.6 e 6 ter Dlsg.165/2001 e art 22 c.1 D.Lgs 75/2017, la quale NON prevedeva assunzioni nel corso del triennio 2023-2025

RILEVATO che l'eventuale e motivata modifica in corso d'anno del PTFP è consentita laddove si verificano situazioni nuove e non prevedibili, nel rispetto della legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

PRESO ATTO delle seguenti circostanze intervenute successivamente all'adozione della programmazione del fabbisogno 2023/2025, ed in ordine temporale:

- dimissioni, con diritto alla conservazione del posto, di n. 1 Specialista attività tecniche (ex D ora EQ) presso il Settore Ambiente e Protezione Civile;
- dimissioni, con diritto alla conservazione del posto, di n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile (ex C ora Area Istruttori) presso il Settore Affari Generali;

VISTE le cessazioni programmate nel triennio:

- n. 1 Operatore Esperto (ex B ora Area Operatori Esperti) per pensionamento dal 01/08/2023
- n. 1 Ausiliario (ex A ora Area Operatori) per pensionamento dal 01/10/2024

RILEVATO che il posto attualmente vacante di Responsabile del Settore Vigilanza è temporaneamente coperto fino al 30/06/2024 mediante convenzione per l'utilizzo a tempo parziale di personale di altro comune;

VALUTATA la necessità di sopperire temporaneamente alla vacanza del posto di Istruttore Amministrativo Contabile (ora Area Istruttori) presso il settore AAGG tramite attuazione di scavalco condiviso con altro ente avente popolazione superiore a 5mila abitanti;

PRESO altresì atto che l'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L68/1999;

CONSIDERATO che, per addivenire alla redazione del presente atto, è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale attraverso le attestazioni prodotte dai singoli responsabili dell'ente i quali, nell'ambito delle predette comunicazioni, hanno evidenziato alcune necessità ovvero:

- potenziare il Settore Entrate con un'unità di Istruttore Amministrativo Contabile ex D (ora Area Funzionari ed EQ) nell'ottica di migliorare la capacità di riscossione dell'ente anche in relazione alla mancata entrata da contributo per fusione a decorrere dall'anno 2024;
- fronteggiare temporaneamente la vacanza del posto di Istruttore Amministrativo (ora Area Istruttori) presso il settore AAGG tramite attuazione di scavalco condiviso con altro ente avente popolazione superiore a 5mila abitanti;
- provvedere tempestivamente alla copertura del posto di Istruttore Amministrativo Contabile ex C (ora Area Istruttori) decorso il periodo di conservazione del posto

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 63 del 31/05/2023 con la quale si è provveduto a rideterminare la struttura organizzativa dell'ente mediante soppressione del Settore Ambiente e Protezione Civile assegnando le linee funzionali ad altre EQ, in servizio, previa pesatura della responsabilità;

VISTO inoltre il nuovo CCNL Funzioni Locali siglato il 16/11/2022, e richiamato in particolare l'art.13, comma 6 che ha introdotto, in via sperimentale e temporanea, la possibilità di effettuare entro il 31/12/2025 le progressioni di carriera (cd.verticali) alternative a quelle ordinariamente previste dall'art.52 c.1bis Dlgs.165/2001, a valere anche su un budget specifico, da quantificarsi nella misura dello 0,55% ms 2018;

POSTO che tali progressioni "in deroga", se finanziate dallo 0,55% ms. 2018 sono, secondo il parere ARAN CFL209, ammissibili a prescindere dalla necessità di garantire il 50% di accesso dall'esterno;

VERIFICATO tuttavia che, quanto indicato in tale parere incontra perplessità espresse da parte della dottrina in merito alla riserva del 50%, pur rilevando che la riserva stessa non ha a che fare con le modalità di finanziamento delle assunzioni, ma attiene a un principio di rango costituzionale inerente le regole sull'accesso al pubblico impiego;

APPURATO pertanto che, pur nella massima considerazione del parere ARAN (in ogni caso non vincolante) se da una parte non vi sia alcun obbligo di dar corso a questo istituto, dall'altra non si possa sottovalutare tale opportunità estesa fino al

31/12/2025 e riservata al contratto, ovvero all'attuazione del nuovo ordinamento professionale, in quanto non interverrebbe aumento del personale in servizio;

RITENUTO, in attesa di eventuali ulteriori pronunce da parte degli organi preposti che possano fare chiarezza in merito a tale istituto, e sulla base di attenta valutazione che ha coinvolto la Giunta Comunale, il Segretario Generale e i singoli Responsabili di Settore (EQ) di dover procedere alla modifica della programmazione delle assunzioni come da priorità manifestate dall'Amministrazione secondo quanto segue:

ANNO 2023

| |
|--|
| A seguito della soppressione del Settore Ambiente e Protezione Civile, dal 01/06/2023, assegnazione dei posti di Specialista in attività tecniche (ex D ora Area Funzionari ed EQ) e Istruttore Tecnico (ex C ora Area Istruttori) al Settore LL.PP.- Soppressione del posto ex D (Specialista attività tecniche) |
| Soppressione del posto di Operatore Esperto (ex B3 ora Area Operatori Esperti) vacante presso il Settore AA.GG. |
| Soppressione del posto di Operatore Esperto (ex B ora Area Operatori Esperti) presso il Settore AA.GG. a decorrere dalla data di pensionamento |
| Sostituzione dell'Istruttore Amministrativo Contabile (ex C ora Area Istruttori) presso il Settore AA.GG. e copertura nell'anno 2023, prioritariamente tramite mobilità volontaria interna; in subordine con scorrimento di valida graduatoria, previo esperimento della mobilità obbligatoria ex art. 34-bis D. Lgs. 165/2001 fatta salva l'attivazione di scavalco condiviso con altro ente avente popolazione superiore a 5mila abitanti per sopperire temporaneamente alla carenza di organico in attesa della decorrenza del termine per la conservazione del posto |
| Istituzione di 1 posto di Specialista in attività amministrativo-contabili (ex D ora Area Funzionari ed EQ) presso il Settore Entrate e copertura nell'anno 2023, prioritariamente tramite mobilità volontaria esterna; in subordine con scorrimento di valida graduatoria di altro ente, previo esperimento della mobilità obbligatoria ex art. 34-bis D. Lgs. 165/2001, in subordine attivazione procedura concorsuale. |
| Nel caso di trasferimento tramite mobilità interna volontaria dell'Istruttore Amministrativo contabile (ex C ora Area Istruttori), si prevede la copertura del posto rimasti vacanti tramite scorrimento di valida graduatoria, previo esperimento della mobilità obbligatoria ex art. 34-bis D. Lgs. 165/2001 |
| Progressione verticale " in deroga" ai sensi dell'art. 13 comma 6 del CCNL 16/11/2022 per 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico e conseguente soppressione del posto di Istruttore Tecnico ex C che si renderà successivamente vacante (fatto salvo intervenissero pronunce che non le ritenessero ammissibili) |
| Progressioni verticali " in deroga" ai sensi dell'art. 13 comma 6 del CCNL 16/11/2022 per 2 posti di Istruttore Amministrativo (fatto salvo intervenissero pronunce che non le ritenessero ammissibili) con conseguente soppressione dei posti di Collaboratore Amministrativo ex B che si renderanno vacanti |

ANNO 2024

| |
|---|
| Soppressione del posto di Ausiliario (ex A ora Area Operatori) presso il Settore AA.GG. |
|---|

a decorrere dalla data di pensionamento

Assunzione Istruttore Direttivo di Vigilanza nell'anno 2024 previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, ed in subordine tramite mobilità volontaria, quindi attraverso scorrimento di graduatoria concorsuale pubblica in corso di validità e, ove questa non sia disponibile, di procedura concorsuale pubblica

ANNO 2025

- sostituzione, nei limiti consentiti, dei posti che si renderanno vacanti, previa ricognizione delle figure professionali necessarie, in applicazione della norma pro tempore vigente e al Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

CONSTATATO che non si rileva la necessità di prevedere eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici;

VISTO il Parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dato atto che i suddetti Pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTA l' allegata asseverazione del revisore relativamente al rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio resa ai sensi del DPCM 17 marzo 2020 unitamente al parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001;

RILEVATO che del contenuto del presente provvedimento è stata fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 4, comma 5 del CCNL 16/11/2022 con nota prot.143586 del 24/05/2023;

VISTI:

- .. il vigente R.O.U.S.
- .. il D. Lgs. n. 267/2000 e smi;
- .. il D. Lgs. n. 165/2001 e smi;
- .. il vigente CCNL 21/5/2018 del comparto Funzioni Locali;

Con votazione unanime, favorevole, resa nelle forme di legge

DELIBERA

Per tutte le considerazioni in premessa alle quali integralmente si rinvia:

1) di provvedere a modificare la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2023-2025 secondo quanto segue:

ANNO 2023

A seguito della soppressione del Settore Ambiente e Protezione Civile, dal 01/06/2023, assegnazione dei posti di Specialista in attività tecniche (ex D ora Area Funzionari ed EQ) e Istruttore Tecnico (ex C ora Area Istruttori) al Settore LL.PP.-

| |
|--|
| Soppressione del posto ex D (Specialista attività tecniche) |
| Soppressione del posto di Operatore Esperto (ex B3 ora Area Operatori Esperti) vacante presso il Settore AA.GG. |
| Soppressione del posto di Operatore Esperto (ex B ora Area Operatori Esperti) presso il Settore AA.GG. a decorrere dalla data di pensionamento |
| Sostituzione dell'Istruttore Amministrativo Contabile (ex C ora Area Istruttori) presso il Settore AA.GG. e copertura nell'anno 2023, prioritariamente tramite mobilità volontaria interna; in subordine con scorrimento di valida graduatoria, previo esperimento della mobilità obbligatoria ex art. 34-bis D. Lgs. 165/2001 fatta salva l'attivazione di scavalco condiviso con altro ente avente popolazione superiore a 5mila abitanti per sopperire temporaneamente alla carenza di organico in attesa della decorrenza del termine per la conservazione del posto |
| Istituzione di 1 posto di Specialista in attività amministrativo-contabili (ex D ora Area Funzionari ed EQ) presso il Settore Entrate e copertura nell'anno 2023, prioritariamente tramite mobilità volontaria esterna; in subordine con scorrimento di valida graduatoria di altro ente, previo esperimento della mobilità obbligatoria ex art. 34-bis D. Lgs. 165/2001, in subordine attivazione procedura concorsuale. |
| Nel caso di trasferimento tramite mobilità interna volontaria dell'Istruttore Amministrativo contabile (ex C ora Area Istruttori), si prevede la copertura del posto rimasti vacanti tramite scorrimento di valida graduatoria, previo esperimento della mobilità obbligatoria ex art. 34-bis D. Lgs. 165/2001 |
| Progressione verticale " in deroga" ai sensi dell'art. 13 comma 6 del CCNL 16/11/2022 per 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico e conseguente soppressione del posto di Istruttore Tecnico ex C che si renderà successivamente vacante (fatto salvo intervenissero pronunce che non le ritenessero ammissibili) |
| Progressioni verticali " in deroga" ai sensi dell'art. 13 comma 6 del CCNL 16/11/2022 per 2 posti di Istruttore Amministrativo (fatto salvo intervenissero pronunce che non le ritenessero ammissibili) con conseguente soppressione dei posti di Collaboratore Amministrativo ex B che si renderanno vacante |

ANNO 2024

| |
|--|
| Soppressione del posto di Ausiliario (ex A ora Area Operatori) presso il Settore AA.GG. a decorrere dalla data di pensionamento |
| Assunzione Istruttore Direttivo di Vigilanza nell'anno 2024 previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, ed in subordine tramite mobilità volontaria, quindi attraverso scorrimento di graduatoria concorsuale pubblica in corso di validità e, ove questa non sia disponibile, di procedura concorsuale pubblica |

ANNO 2025

- sostituzione, nei limiti consentiti, dei posti che si renderanno vacanti, previa ricognizione delle figure professionali necessarie, in applicazione della norma pro tempore vigente e al Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

2) di dare atto che, per il Comune di Fiscaglia, il parametro di virtuosità finanziaria di

cui al D.L. n. 34/2019 e D.P.C.M. 17/3/2020 si colloca al di sotto del "valore soglia più basso" di spese su entrate correnti (segnatamente, percentuale del **19,21%**) e che, pertanto, per l'anno 2022 il limite di spesa per il personale per questo Ente è stato ricalcolato, nella misura complessiva di € **2.761,850,17**;

3) di dare atto che per l'anno 2023 non si rilevano eccedenze di personale (giuste attestazioni dei Responsabili di Settore, conservate agli atti);

4) di approvare la nuova dotazione organica dell'Ente, che di seguito si rappresenta:

SETTORE FINANZE/PERSONALE

| AREA | profilo professionale | Coperto/Vacante | Note |
|----------------------|--|------------------------|-------------|
| Funzionari e dell'EQ | Specialista in attività amministrativo contabili | Coperto | |
| Istruttori | Istruttore Amm.vo/Contabile | Coperto | |
| Istruttori | Istruttore Amm.vo/Contabile | Coperto | |
| Istruttori | Istruttore Amm.vo/Contabile | Coperto | |
| Istruttori | Istruttore Amm.vo/Contabile | Coperto | |

SETTORE ENTRATE

| Area | profilo professionale | Coperto/Vacante | Note |
|------------------|---|---|--|
| Funzionari ed EQ | Specialista in attività amministrativo contabili - EQ | Coperto | |
| Funzionari ed EQ | Specialista in attività amministrativo contabili | Vacante- nuova istituzione a seguito soppressione B | Copertura nel 2023 tramite mobilità volontaria esterna e in subordine, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, tramite allo scorrimento di graduatoria concorsuale di altro ente in corso di validità e in subordine tramite attivazione procedura concorsuale |
| Istruttori | Istruttore Amministrativo-Contabile | Coperto | |

SETTORE URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA

| Area | profilo professionale | Coperto/Vacante | Note |
|-------------|------------------------------|------------------------|-------------|
|-------------|------------------------------|------------------------|-------------|

| | | | |
|------------------|---------------------------------------|---------|--|
| Funzionari ed EQ | Specialista in attività tecniche - EQ | Coperto | |
| Istruttori | Istruttore Tecnico | Coperto | |
| Istruttori | Istruttore Tecnico | Coperto | |

SETTORE SUAP E CED

| Area | profilo professionale | Coperto/Vacante | Note |
|------------------|---|-----------------|------|
| Funzionari ed EQ | Specialista in attività amministrativo contabili - EQ | Coperto | |
| Funzionari ed EQ | Specialista in attività amministrativo contabili | Coperto | |
| Istruttori | Istruttore Amministrativo contabile | Coperto | |

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

| Area | profilo professionale | Coperto/Vacante | Note |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|--|
| Funzionari ed EQ | Specialista in attività tecniche- EQ | Coperto | |
| Funzionari ed EQ | Specialista in attività tecniche - EQ | Vacante | Da sopprimere nel 2023 a seguito di procedura in deroga per progressione verticale |
| Istruttori | Istruttore Tecnico | Coperto | |
| Istruttori | Istruttore Tecnico | Coperto | |
| Istruttori | Istruttore Tecnico | Coperto | |
| Operatori Esperti | Tecnico manutentivo | Coperto | |
| Operatori esperti | Tecnico manutentivo | Coperto | |
| Operatori Esperti | Tecnico manutentivo | Coperto | |
| Operatori esperti | Collaboratore Amministrativo | Coperto | |

SETTORE POLIZIA LOCALE

| categoria | profilo professionale | Coperto/Vacante | Note |
|------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Funzionari ed EQ | Specialista in attività di vigilanza | Vacante | Copertura nel 2024 previo esperimento |

| | | | |
|------------|--------------------------|---------|--|
| | | | dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, attraverso mobilità volontaria, quindi scorrimento di graduatoria concorsuale pubblica in corso di validità e, ove questa non sia disponibile, di procedura concorsuale pubblica; |
| Istruttori | Agente di Polizia Locale | Coperto | |
| Istruttori | Agente di Polizia Locale | Coperto | |
| Istruttori | Agente di Polizia Locale | Coperto | |
| Istruttori | Agente di Polizia Locale | Coperto | |
| Istruttori | Agente di Polizia Locale | Coperto | |

SETTORE AFFARI GENERALI

| Area | profilo professionale | Coperto/Vacante | Note |
|------------------|---|-----------------|---|
| Funzionari ed EQ | Specialista in attività amministrativo contabili - EQ | Coperto | |
| Funzionari ed EQ | Specialista in attività amministrativo contabili | Coperto | |
| Funzionari ed EQ | Specialista in attività amministrativo contabili | Coperto | |
| Istruttori | Istruttore Amm.vo Contabile | Vacante | Copertura nel 2023 tramite mobilità interna volontaria e in subordine, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, attraverso lo scorrimento di graduatoria concorsuale pubblica in corso di validità fatta salva l'attivazione di scavalco condiviso con altro ente avente popolazione superiore a 5mila abitanti per sopperire temporaneamente alla carenza di organico in attesa della decorrenza del termine per la conservazione del posto |

| | | | |
|-------------------|------------------------------|---------|---|
| Istruttori | Istruttore Amm.vo Contabile | Coperto | |
| Istruttori | Istruttore Amm.vo Contabile | Coperto | |
| Istruttori | Istruttore Amm.vo Contabile | Coperto | |
| Istruttori | Istruttore Amm.vo Contabile | Coperto | |
| Istruttori | Istruttore Amm.vo Contabile | Coperto | |
| Operatori esperti | Collaboratore Amministrativo | Coperto | |
| Operatori Esperti | Collaboratore Amministrativo | Coperto | |
| Operatori esperti | Collaboratore Amministrativo | Vacante | Da sopprimere dal 1 luglio 2023 |
| Operatori Esperti | Collaboratore Amministrativo | Coperto | Da sopprimere nel 2023 a seguito di pensionamento |
| Operatori Esperti | Collaboratore Amministrativo | Coperto | Part-time |
| Operatori Esperti | Collaboratore Amministrativo | Coperto | |
| Operatori | Ausiliaria | Coperto | Part-time da sopprimere nel 2024 a seguito di pensionamento |

5) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i. in tema di contenimento di spesa del personale (spesa potenziale massima);

6) di dare atto che, ferma restando la programmazione di cui al presente provvedimento, si provvederà alla copertura di ciascuno dei posti indicati nel citato allegato, previa puntuale verifica delle effettive disponibilità e coperture di bilancio;

7) di dare atto che il suddetto provvedimento potrà essere adeguato e /o modificato in base a sopraggiunte e/o nuove esigenze dell'Amministrazione, adeguatamente motivate nonché in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche normative in materia di facoltà assunzionali e di spesa;

8) di dare atto che il presente piano dei fabbisogni sarà integrato nel PIAO 2023/2025, in corso di approvazione;

9) di dare atto che sul presente provvedimento è stata acquisita l'asseverazione del revisore del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio resa ai sensi del DPCM 17 marzo 2020 unitamente al parere favorevole ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001 (allegato);

10) di pubblicare la presente deliberazione in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

11)di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

12) di trasmettere copia del presente provvedimento alle RR.SS.UU. ed alle OO.SS;

DELIBERA, altresì,

con separata ed unanime votazione, favorevole, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile tenuto conto, della necessità dell'ente di dotarsi di professionalità al suo interno

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Agr. TOSI FABIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Comunale
Dr. Babetto Francesco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.